

**DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO:
NUOVA POSSIBILITÀ DI RATEAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI DA
PRECEDENTI PIANI E RATEAZIONI PIÙ SEMPLICI FINO A 60.000 EURO**

*Publicata in G.U. la legge 7 agosto 2016 n. 160
di conversione del D.L. 24 giugno 2016 n. 113*

*Con la conversione in legge del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, è concessa, a chi è decaduto da precedenti piani, la possibilità di richiedere la riammissione alla rateazione per gli importi residui entro e non oltre il prossimo 20 ottobre 2016.
Inoltre non è necessaria provare documentalmente l'obiettivo situazione di temporanea difficoltà economica fino 60.000 euro.*

1. PREMESSA

Come anticipato con la News n. 48 del 20 luglio 2016, il Parlamento ha approvato definitivamente con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n. 194 e in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione), l'articolo 13-bis (**dilazione del pagamento**), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con il **quale sono riammessi alle rateizzazioni i contribuenti decaduti da precedenti piani.**

E' stata in tal modo accolta la richiesta più volte avanzata da Confartigianato di riaprire la rateazione per i contribuenti decaduti dai precedenti piani di rateazione.

2. SITUAZIONE PRE VIGENTE ALL'INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 13-BIS, D.L. 113/2016.

In materia di riscossione delle somme iscritte a ruolo è intervenuto il decreto legislativo n. 159/2015 che ha introdotto, all'articolo 10, nuove disposizioni in materia di **rateazione delle somme iscritte a ruolo**, modificando la disciplina contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, risultando così parzialmente riformulato. Le modifiche al citato articolo 19, per effetto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 159/2015, si sono applicate alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento ossia dal 22 ottobre 2015.

Le nuove regole, contenute nell'articolo 19, comma 3, hanno rimodulato il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza, che sono passate **dalle precedenti otto alle attuali cinque rate**, anche non consecutive e **ha disposto che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sia immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.**

La successiva lettera c) del comma 3, dell'articolo 19 consente, nella nuova formulazione, ai debitori che siano incorsi in decadenza dai piani di ammortamento (**concessi però a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, vale a dire dal 22 ottobre 2015**), di ottenere, comunque, un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, **tutte le rate del precedente piano**, già scadute alla predetta data, **vengano integralmente saldate**. In tal caso il nuovo piano di dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

Dette disposizioni, come già affermato, si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ossia dal 22 ottobre 2015.

Prima di tali modifiche chi decadeva dal beneficio della rateazione non aveva più possibilità di riottenere il suddetto beneficio. In particolare i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione **prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza si è verificata solo in caso di mancato pagamento di 8 rate**, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), **una volta decaduti, non hanno potuto essere più riammessi al beneficio**. Tuttavia il decreto legislativo n. 159/2015, articolo 15, comma 7, aveva inoltre stabilito che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 potevano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili entro la data del 23 novembre 2015.

Nonostante la precedente possibilità offerta dalla normativa di riammissione a nuove dilazioni di pagamento, si sono verificate successivamente ulteriori situazioni di decadenza delle rateazioni - concesse secondo le vecchie regole - avvenute in data successiva al 23 novembre 2015, senza possibilità quindi per chi vi è incorso di essere riammesso ad una nuova dilazione di pagamento delle somme residue iscritte a ruolo.

3. LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con l'approvazione della legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2016 (articolo 13-bis), è offerta una nuova possibilità, a chi è decaduto alla data del 1° luglio 2016, **di essere riammesso alla rateizzazione, indipendentemente dalla data in cui la medesima è stata concessa**.

In sintesi, l'articolo 13-bis, prevede:

- al comma 1 che i debitori che sono decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dalla rateizzazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973, n. 602, **indipendentemente dalla data in cui la medesima è stata concessa, possono nuovamente rateizzare**, sino ad un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti dall'attuale normativa, **l'importo anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate**.

La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data (21 agosto 2016) di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2016 ossia entro il 20 ottobre 2016.

Dalla nuova rateazione concessa si decade a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive;

- al comma 2, che **la possibilità di rateizzare nuovamente il debito tributario** (una volta decaduto il piano di rateazione concesso), se all'atto della presentazione della domanda le rate scadute sono integralmente saldate, **è data anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015**, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, prima della modifica prevista dal presente comma 2, si applicava solo in relazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla suddetta data;

- al comma 3, che il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione, **nelle ipotesi di definizione degli accertamenti con adesione** di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2016 (**20 ottobre 2016**), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Infine, la dilazione senza dover documentare la situazione di temporanea difficoltà dovrà essere richiesta per i debiti fino a **60.000 euro** (il limite attualmente era 50.000 euro).

4. LE INDICAZIONI FORNITE SUL PROPRIO SITO DA EQUITALIA

Sul proprio sito, Equitalia ha messo in evidenza che coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Equitalia rileva che:

- **la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;**
- **il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.**

Equitalia segnala tuttavia che fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Infine Equitalia precisa che dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, **ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.**

Segnala infine **l'aumento da 50mila a 60mila euro** della soglia di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. E' possibile, conclude Equitalia, scegliere tra rate costanti o rate crescenti.